



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FERRARI Paolo (id FSI 127649)

Con segnalazione del 4 novembre 2018 veniva riferito dall'Arbitro del “VII Florence Move” Torneo Rapid Città di Prato” MARMILI Giulio (A.R.) quanto segue:

Al termine della partita FERRARI PAOLO - BIANCO PAOLO (anno 2007), al 4° turno dell'Open D del Florence Move, i due giocatori hanno correttamente firmato i formulari e rimesso a posto i pezzi, la partita è terminata con la vittoria del Nero (PAOLO BIANCO). A quel punto, DARIO BRINI (anno 2008), amico di PAOLO BIANCO e NON IN GIOCO nella stessa sala, è entrato a partita appena conclusa chiedendo a PAOLO BIANCO il risultato. Questi ha risposto “Ho vinto” e, dopo che FERRARI e BIANCO mi hanno consegnato i formulari, tutti e tre si sono allontanati. Subito dopo, FERRARI, uscito dalla sala di gioco ma ancora dentro l'area del torneo, mi richiama visibilmente arrabbiato; siamo andati entrambi fuori dalla sala di gioco e FERRARI mi ha chiesto: “Cosa cazzo aveva da sghignazzare quel bambino?” (rif.BRINI).

Io ero presente durante tutta la fase conclusiva delle operazioni di firma a fine partita FERRARI-BIANCO fin da prima che BRINI entrasse e non ho rilevato alcun segno di scherno o mancanza di rispetto verso FERRARI.

FERRARI ha proseguito con “Mi sono rotto i coglioni” ripetutamente e a voce alta, aggiungendo “basta, sennò la prossima volta gli do un cazzotto in faccia, gli do due stonfi”, sempre urlando.

A questo punto io ho cercato di calmarlo verbalmente ripetutamente, con tono di voce basso ma fermo, ripetendo di calmarsi, mentre lui ha continuato ad urlare, allarmando alcuni bambini e genitori presenti nella hall dell'hotel (zona in cui ci trovavamo), tra cui PAOLO BIANCO e sua madre.

Dopo 6 inviti alla calma da parte mia, FERRARI ha ripetuto la minaccia “sennò la prossima volta gli do un cazzotto in faccia”, a quel punto l'ho invitato 2 volte di seguito a rispettare il “fair play” e, constatando che FERRARI continuava con tono agitato, gli ho dato l'avviso: “E' l'ultimo avvertimento! Ricomponiamoci!”, con voce bassa ma ferma.

A quel punto FERRARI è uscito dall'area del torneo dicendo: “Basta, è finita!”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che “... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”*.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, la condotta del giocatore, contraria alle norme poc'anzi richiamate, non è in alcun modo giustificabile.

Il tesserato, già sanzionato per un comportamento analogo (si veda la decisione GSN/FSI 2016/89 del 10/1/2017, la decisione GSN/FSI 2017/130 del 6/7/2017 e la decisione GSN/FSI 2018/198 del 28/9/2018) risulta recidivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 3** nei confronti del tesserato FERRARI Paolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 21/11/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

